

telefono
fax
e-mail

Residenza governativa
Piazza Governo
6501 Bellinzona

091 814 44 60
091 814 44 23
dfe-dir@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Direttrice

Alle organizzazioni sindacali

- OCST
- UNIA
- SIC
- SIT

Bellinzona

28 giugno 2011 LS / bo

Apertura domenicale del Centro Ovale a Chiasso

Egregi Signori,

faccio riferimento alle ripetute critiche riportate dai media nelle scorse settimane riguardo all'apertura domenicale del Centro Ovale, alle dichiarazioni formulate in occasione della conferenza stampa da voi convocata su questo tema il 15 giugno scorso e alla vostra lettera del 6 giugno precedente all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nella quale chiedete, in particolare, quali passi si intendono intraprendere per garantire il rispetto della legge federale sul lavoro in merito all'impiego di personale la domenica e i giorni festivi.

Da queste prese di posizione sembra emergere l'impressione che il Dipartimento delle finanze e dell'economia possa sovranamente impedire l'apertura domenicale del nuovo Centro Ovale di Chiasso, tutelando nel contempo la situazione esistente in altre realtà della fascia di confine. Ritengo pertanto necessario ribadire il quadro legale e gli oggettivi limiti di competenza del Dipartimento, rendendo pubbliche, per completezza d'informazione, queste mie considerazioni.

Come noto, i limiti che determinano la concreta possibilità di tenere aperti i negozi sono di duplice natura: da un lato i vincoli posti dalle normative sull'apertura dei negozi in senso stretto e dall'altro quelli concernenti l'occupazione del personale. È in effetti evidente che se in determinati giorni i negozi possono di per sé restare aperti, ma non è data facoltà di impiegare il personale addetto alla vendita, la chiusura è di fatto inevitabile.

La definizione degli orari e dei giorni di apertura dei negozi è di competenza dei cantoni. La normativa ticinese prevede, tra l'altro, che nei negozi della zona di confine con una determinata offerta di prodotti – tra cui in particolare abbigliamento, casalinghi o elettronica di consumo – l'apertura è *“ammessa nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dalle ore 09.00 alle 19.00 in base ad autorizzazione rilasciata dal Dipartimento delle finanze e dell'economia su esplicita richiesta. In questo caso*

l'autorizzazione viene concesso la prima volta per un periodo di 6 mesi; potrà in seguito essere rinnovata di anno in anno, se l'attrattività economica dell'apertura domenicale verrà debitamente comprovata" (art. 10 lett. f del regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro; RLCL).

La norma lascia un certo potere d'apprezzamento all'autorità cantonale nella decisione sulla concessione del permesso dopo i primi sei mesi, sia perché impone di interpretare il concetto indeterminato di attrattività economica, sia perché è formulata in forma potestativa. Per i primi sei mesi non vi è per contro alcun margine discrezionale e i richiedenti hanno il diritto di ottenere l'autorizzazione.

Il disposto è del resto sempre stato interpretato in questo senso: qualsiasi negozio abbia fatto istanza, ammesso che fosse ubicato in zona di confine e vendesse i prodotti elencati, ha ottenuto l'autorizzazione. In base alla normativa in vigore non vi sono pertanto gli estremi per rifiutare, quantomeno inizialmente, l'apertura domenicale del Centro Ovale.

Tuttavia, considerato che la citata base legale cantonale è una norma di regolamento, si potrebbe ipotizzare di proporre una modifica al Consiglio di Stato, limitando, ad esempio, la possibilità di apertura ai centri commerciali concepiti quali factory stores.

Anche ammesso che una simile modifica, che sarebbe con grande probabilità impugnata dai promotori del Centro Ovale, possa ottenere tutela in sede ricorsuale, come invero poco verosimile già per ragioni di parità di trattamento tra concorrenti diretti, la situazione non sarebbe comunque ancora risolta nel senso da voi auspicato.

Resterebbe infatti il problema dell'occupazione festiva del personale.

La questione dell'occupazione del personale, che rappresenta la seconda premessa necessaria per lo svolgimento dell'attività, esula dalle competenze legislative cantonali, in quanto è disciplinata dalla legge federale sul lavoro (LL).

La legge federale sul lavoro vieta di principio il lavoro domenicale (art. 18 LL) e non prevede di per sé eccezioni per negozi come quelli al centro della controversia.

A metà degli anni '90, quando aprì i battenti il centro commerciale FoxTown di Mendrisio, le normative di regolamento applicabili non erano invero del tutto eloquenti e potevano indurre a ritenere adempiuti i presupposti di una delle clausole che legittimano una deroga al divieto di lavoro domenicale.

Dal profilo giuridico la situazione è però stata chiarita dalla nota sentenza emanata dal Tribunale federale il 28 febbraio 2000 in relazione al centro FoxTown di Villeneuve (DTF 126 II 106), ma anche dalla già precedente pronuncia del Tribunale cantonale amministrativo dell'8 luglio 1996 riguardante taluni negozi del Mendrisiotto che avevano testato la via dell'apertura domenicale contemporaneamente al FoxTown (pubblicata in RDAT I-1997 n. 64).

Del resto giova segnalare che nel 2008 la SECO, competente ad esercitare l'alta vigilanza sul rispetto della legislazione federale sul lavoro, a seguito dell'inoltro di un'istanza per l'occupazione domenicale di personale in un nuovo centro commerciale grigionese in cui veniva menzionato l'esempio del FoxTown, ha chiesto all'Ispettorato del lavoro di verificare la situazione a Mendrisio, peraltro già nota alle autorità federali sin dall'apertura del centro.

Con successiva lettera del 2 marzo 2009 la stessa SECO ha poi rilevato che l'attività domenicale svolta al FoxTown non è conforme alle prescrizioni della legge federale sul lavoro e che in caso di conflitto un'eventuale deroga non sarebbe sostenibile dinanzi alle autorità giudiziarie. Nel contempo la SECO ha però pure dichiarato di prendere atto che il FoxTown raccoglie un ampio consenso politico ed è approvato anche dalle parti sociali, per cui ha implicitamente continuato a tollerare questa eccezione. La medesima valutazione giuridica è poi stata ribadita a più riprese, anche in tempi recenti.

Questa attitudine pare pure escludere che la SECO sia disposta a rilasciare un'autorizzazione per lavoro domenicale regolare o periodico, che è di sua competenza (art. 19 cpv. 2 e 4 LL) e che andrebbe ovviamente richiesta non dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, ma, come è logico che sia, dai negozi interessati, i quali a quanto ci consta non hanno però sinora mai proceduto in tal senso.

Del resto la giurisprudenza interpreta le norme citate e l'art. 28 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1), su cui potrebbe fondarsi la deroga, in maniera restrittiva, sottolineando la necessità di garantire la parità di trattamento tra concorrenti diretti (DTF 131 II 200 consid. 6.3).

In definitiva l'attitudine pragmatica di accondiscendenza già da parte delle autorità federali si fonda quindi sull'ampio consenso che il centro FoxTown raccoglie in particolare tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali.

Certo, è lecito sostenere che in tale centro commerciale la tutela dei lavoratori e delle relative condizioni di impiego sono garantite dal contratto collettivo sottoscritto da tutte le aziende sin dal 1997 ed è altresì vero che nel corso degli anni il FoxTown ha ampiamente dimostrato la bontà del proprio concetto imprenditoriale e oggi costituisce un'importante realtà economica del Mendrisiotto, offrendo circa 1'000 posti di lavoro e accogliendo oltre 3 milioni di clienti l'anno.

Tuttavia non va dimenticato che la legislazione federale non prevede distinzioni e possibilità di deroga in funzione di tali aspetti.

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia auspica evidentemente che il FoxTown, considerata la realtà economica che rappresenta e viste le ricadute economiche che genera, possa continuare a operare alle attuali condizioni.

Occorre però essere consapevoli, e le vostre organizzazioni sindacali lo sono considerate le conoscenze professionali dei vostri collaboratori, che la richiesta di un accresciuto rigore nei confronti dei negozi insediati al Centro Ovale, per ragioni di coerenza e di parità di trattamento nell'esecuzione dei compiti di vigilanza assegnati al Cantone dalla legge federale sul lavoro (art. 41 LL), per le sollecitazioni che potrebbero giungere dalle autorità federali preposte all'alta vigilanza e non da ultimo per le prevedibili reazioni anche in sede giudiziaria dei promotori del Centro Ovale, porrebbe seriamente a rischio la continuazione dell'attività domenicale al FoxTown. Perché ciò non avvenga è quindi indispensabile il raggiungimento, in riferimento al Centro Ovale, del medesimo ampio consenso e dell'accordo generalizzato tra le parti sociali che ha sin qui consentito l'apertura durante i giorni festivi dei commerci presenti al FoxTown.

Mi è sembrato doveroso chiarire nuovamente la fattispecie, peraltro a voi già nota in tutti i suoi contorni e implicazioni, ed estendere queste considerazioni anche al pubblico, non di rado informato parzialmente sui vari temi oggetto d'attenzione mediatica.

Resto evidentemente a disposizione per un incontro qualora riterreste utile discuterne di nuovo direttamente.

Con cordiali saluti.


Laura Sadis

C.p.c:

- avv. Davide Mottis, Studio legale Brunoni Mottis & Associati, Lugano, in rappresentanza della Centro Ovale 1 SA;
- Studio Silvio Tarchini, Manno.